

Foglio Informativo

relativo al contratto di prestito personale in conto corrente garantito da pegno

Informazioni sulla Banca

Zurich Italy Bank S.p.A. (di seguito “Zurich Bank” o “Banca”) - Sede Sociale e Direzione Generale: Via Benigno Crespi n. 23, 20159 Milano; capitale sociale Euro 49.000.000,00; codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese 12025760963; indirizzo PEC: zurich.italy@pec.zurich.it.

Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia ex art. 59 decreto legislativo n. 58/1998. Iscrizione all’Albo delle Banche numero 8098.

SPAZIO RISERVATO ALL’ OFFERTA FUORI SEDE

Nome: _____ Cognome: _____

Telefono: _____ E-mail: _____

Matricola: _____ N° di iscrizione all’Albo: _____

Indirizzo: _____

Che cos’è il contratto di prestito personale in conto corrente

Il contratto di prestito personale in conto corrente a tempo determinato e garantito da pegno è un’operazione di finanziamento a medio termine richiesto per finanziare qualsiasi tipo di spesa o acquisto o ripristino di liquidità ad esclusione finalità immobiliare.

Per la concessione del prestito in conto corrente deve essere sempre costituita a favore della Banca, contestualmente alla stipula del contratto, la garanzia di pegno di primo grado su liquidità, strumenti finanziari, valore di strumenti finanziari, portafoglio in gestione, polizze e quote di OICR.

La concessione del prestito in conto corrente è subordinata alla preventiva richiesta del cliente e all’istruttoria della Banca sulle informazioni patrimoniali fornite dal Cliente e/o reperite da fonti pubbliche (Centrale Rischi, Crif, Cerved, Centrale Allarme Interbancaria, bilanci).

La durata del finanziamento può essere compresa tra un minimo di 36 mesi e un giorno ed un massimo di 120 mesi.

Il finanziamento sarà rimborsato mediante pagamento periodico di rate posticipate comprensive di capitale ed interessi, conteggiati applicando un tasso d’interesse che potrà variare nel tempo e che sarà ricalcolato con cadenza trimestrale (al 1° gennaio, 1° aprile, 1° luglio e 1° ottobre di ciascun anno), maggiorando dello spread fissato contrattualmente la quotazione dell’indice di riferimento fissato contrattualmente, rilevato l’ultimo giorno lavorativo del trimestre solare precedente. Il risultato di tali conteggi si applicherà a tutte le rate scadenti a partire dal primo giorno del mese di ricalcolo).

Questo finanziamento non costituisce credito ai consumatori ai sensi dell’art. 121 e seguenti del d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385 (Testo Unico Bancario – “TUB”) in quanto garantito da pegno.

Principali rischi

Tra i rischi principali che il Cliente deve conoscere in relazione al prestito in conto corrente vi sono i seguenti:

- nel caso in cui il tasso di interesse concordato sia variabile, la possibilità di una variazione del tasso in aumento rispetto al tasso di partenza;
- nei finanziamenti a tasso di interesse variabile può essere prevista l’applicazione della cd. “clausola floor”, che fissa un limite al di sotto del quale gli interessi dovuti dal Cliente non possono scendere; qualora il tasso indicizzato sia inferiore al floor contrattualmente fissato, ove previsto, il tasso di interesse applicato al finanziamento sarà determinato dalla somma tra il floor e lo spread contrattuale; la clausola floor, pertanto, comporta il rischio per il Cliente di pagare un tasso d’interesse più elevato nel caso in cui gli indici di riferimento calino in maniera consistente;
- la variazione in senso sfavorevole delle condizioni economiche (tassi di interesse ed altre commissioni e spese del servizio), che la Banca si riserva di variare nel rispetto della normativa in materia di modifiche unilaterali del contratto;
- l’escussione della garanzia richiesta dalla Banca a supporto della concessione dell’apertura di credito in conto corrente, nell’eventualità di mancato pagamento di quanto dovuto alla Banca nei termini ed alle scadenze prescritte;
- rischi di mercato degli strumenti finanziari posti a garanzia dell’apertura di credito, posto che in caso di diminuzione del loro valore al di sotto di soglie prestabilite la Banca può chiedere al Cliente l’integrazione della garanzia.

Oneri a carico del Cliente

Obbligo della titolarità di conto corrente bancario presso la Banca sul quale addebitare le rate.

In caso di scioglimento, per qualsiasi motivo, ragione o causa, del contratto di conto corrente sul quale è regolato il prestito, si risolverà, con effetto immediato, anche il contratto di prestito personale in conto corrente. Il Cliente, in tale eventualità, dovrà corrispondere alla Banca tutto quanto dovuto per capitale, interessi, spese e commissioni entro quindici giorni dalla data di risoluzione.

Principali condizioni economiche

Durata	Da 36mesi a 84mesi per prestiti fino a 100.000,00 euro Da 36mesi a 120mesi per prestiti oltre 100.000,00 euro
Importo	Min €50.000 – Max €500.000 Richieste di affidamento di importo fino a € 100.000 verranno valutate solo a condizione che il patrimonio complessivo presso Zurich Bank (del richiedente e/o del garante) sia pari ad almeno il doppio dell'importo richiesto
Valuta	L'importo del prestito è denominato in Euro
Periodicità rate	Mensile
Commissioni d'istruttoria	1,00% della somma erogata (min 250,00 euro - max 1.500,00 euro)
Spese incasso rata	Non previste
Interessi di mora	Sono determinati utilizzando il tasso in vigore al momento della scadenza della rata non pagata con la maggiorazione di 2 punti percentuali. Qualora il tasso di interesse di mora superasse il limite massimo stabilito ai sensi delle Legge 7 marzo 1996 n. 108 e succ. modifiche e integrazioni, detto tasso sarà pari al tasso di volta in volta corrispondente a tale limite massimo
Imposta sostitutiva	0,25% dell'importo erogato (in caso di esercizio della relativa opzione)
Commissione estinzione anticipata	1% del debito residuo
Tasso di interesse debitore annuo nominale (misura massima applicata)	EURIBOR 3 mesi base 360, con tasso floor pari a 0,00% + spread di 2,00 punti percentuali. Indice di riferimento, l'Euribor (Euro InterBank Offered Rate) a tre mesi 360 - arrotondato ai centesimi per eccesso o difetto - del valore rilevato da EMMI – European Money Markets Institute (o da altro soggetto che verrà nominato in sostituzione dello stesso). EMMI ha sede in Belgio ed è amministratore dell'indice di riferimento "Euribor". L'Euribor è rilevato alle ore 11.00 am di Bruxelles e pubblicato il giorno successivo sui quotidiani "Il Sole 24 Ore" e/o "MF/Milano Finanza". Il tasso di interesse, verrà ricalcolato automaticamente il 1° gennaio, il 1° aprile, il 1° luglio ed il 1° ottobre di ogni anno, maggiorando dello spread pattuito la quotazione del tasso EURIBOR 3 mesi 360 rilevato da EMMI – European Money Markets Institute - alle ore 11.00 am di Bruxelles l'ultimo giorno lavorativo di ciascun trimestre solare antecedente la predetta data di ricalcolo (pertanto, rispettivamente, il 31 dicembre, il 31 marzo, il 30 giugno ed il 30 settembre, se giorni lavoratori bancari, oppure il giorno lavorativo immediatamente precedente) e pubblicato il giorno seguente la data di rilevazione sui quotidiani "Il Sole 24 Ore" e/o "MF/Milano Finanza". A prescindere dalla quotazione del tasso EURIBOR (Euro InterBank Offered Rate) 3 mesi 360, come sopra rilevato il mese precedente la stipula del contratto, ovvero come ricalcolato secondo i meccanismi di cui al precedente paragrafo, ai fini del calcolo del tasso di interesse del finanziamento, detto valore non potrà comunque essere inferiore ad una soglia dello 0,01%. Nel caso di modifica della formula e/o metodologia (matematica o di altro tipo) utilizzata dall'European Money Markets Institute ("EMMI") per la rilevazione dell'Euribor secondo le modalità in essere alla data di conclusione del contratto, la Banca utilizzerà l'Euribor secondo la formula e/o metodologia tempo per tempo vigente, così come verrà definita nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento Europeo 2016/1011, successive integrazioni e/o modificazioni ("Regolamento Europeo"). In mancanza di rilevazione temporanea verrà utilizzato l'ultimo valore conosciuto dell'Euribor. In caso di mancanza di rilevazione dell'Euribor prolungata o nelle ipotesi di cessazione della pubblicazione o di esclusione all'uso secondo quanto previsto dal Regolamento Europeo, o di dichiarazione delle Autorità competenti nel rispetto del Regolamento Europeo che la metodologia dell'Euribor è materialmente cambiata, sarà utilizzato l'indice di riferimento di mercato che, nel rispetto del Regolamento Europeo, verrà individuato per sostituire l'Euribor. Anche per l'indice di riferimento sostitutivo dell'Euribor si applicheranno le pattuizioni sopra indicate riferite all'Euribor.

Altre condizioni economiche

Spese postali per invio documenti cartacei (es. comunicazioni periodiche, comunicazioni varie relative al rapporto):

- in formato cartaceo	euro 1,25
- su supporto durevole mediante Internet Banking	gratuito

Quanto può costare un prestito personale in conto corrente

I costi riportati nella tabella sono orientativi e si riferiscono ad un profilo di operatività meramente indicativo stabilito dalla Banca d'Italia.

Importo Finanziato	Euro 100.000
Durata	10 anni
Periodicità rate	mensile
Tasso annuo nominale	2,00%
Commissioni di Istruttoria	euro 1.000,00
Costo totale del credito	10.415,60
Importo totale dovuto dal cliente	110.415,60
Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG)	2,28%

*nell'esempio viene considerato l'Euribor 3 mesi base 360 del 07/2022 pari a 0,00% + spread 2,00 punti percentuali

Il Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM), previsto dall'art. 2 della legge sull'usura (l. n. 108/1996), relativo alle operazioni di apertura di credito in conto corrente, può essere consultato sul sito internet della Banca www.zurichbank.it

Recesso

La durata del contratto di prestito personale in conto corrente è pattuita a tempo determinato. Il Cliente può recedere dal contratto anche prima della scadenza, in ogni momento e senza spese, tramite rimborso di tutto quanto dovuto per capitale, interessi, spese e commissioni. Il recesso, dunque, avrà effetto soltanto dal momento in cui il Cliente avrà correttamente effettuato il rimborso e corrisposto alla Banca tutto quanto dovuto. Il recesso deve essere comunicato alla Banca - tramite lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o tramite i mezzi di comunicazione a distanza, attivati dal Cliente - con un preavviso di almeno trenta giorni prima della scadenza della rata di riferimento, senza dover pagare alcuna penale, compenso od onere aggiuntivo.

Il Cliente può ridurre l'importo oggetto del prestito anche prima della scadenza, in ogni momento e senza spese, tramite rimborso parziale del capitale e di tutto quanto dovuto per capitale, interessi, spese e commissioni in relazione alla somma rimborsata. Il rimborso parziale, che deve essere comunicato alla Banca tramite lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o tramite i mezzi di comunicazione a distanza attivati dal Cliente, avrà effetto soltanto e dal momento in cui il Cliente avrà correttamente effettuato il rimborso e corrisposto alla Banca tutto quanto dovuto. Il costo del credito verrà ridotto in misura corrispondente alla vita residua del contratto e della somma ancora a disposizione del Cliente.

È facoltà della Banca dichiarare il Cliente decaduto dal beneficio del termine, ex art. 1186 c.c., e di recedere dal contratto nelle seguenti ipotesi:

- mancata integrale e puntuale esecuzione di qualsiasi obbligazione di natura creditizia o finanziaria, assunta con Banche e/o Società Finanziarie;
- qualsiasi situazione da cui, ad insindacabile giudizio della Banca, possa derivare l'impossibilità o incapacità di adempiere totalmente o parzialmente le proprie obbligazioni;
- l'elevazione di protesti;
- l'emissione di decreti ingiuntivi, provvedimenti cautelari e/o conservativi;
- l'instaurazione di procedure esecutive mobiliari o immobiliari.

È facoltà della Banca dichiarare risolto ex art. 1456 c.c. il contratto dando al Cliente avviso a mezzo raccomandata, nelle ipotesi di cui all'art. 1186 c.c. nonché quelle equiparate ai sensi del comma precedente, nonché qualora:

- si verifichi il mancato o ritardato pagamento anche di una sola rata del Prestito; la presente clausola risolutiva opererà anche se detta/e rata/e sia/no in parte pagata/e ed anche se la/le stessa/e sia/no composta/e di soli interessi;
 - la documentazione prodotta e le informazioni fornite alla Banca al fine di ottenere il Prestito o di mantenerlo, risultino non veritiere;
 - si verifichi una diminuzione della consistenza patrimoniale e/o economica del Cliente avvenuta dopo la data di stipula del Prestito;
 - di mancata notifica alla Banca di ogni e qualsiasi variazione o modifica dovesse verificarsi nella consistenza patrimoniale e/o economica del Cliente;
 - di mancato avviso da parte del Cliente alla Banca, con lettera raccomandata, di ogni cambiamento del proprio domicilio o residenza.
- Resta inteso che - verificandosi anche una sola delle situazioni o delle ipotesi previste nel presente articolo - la Banca potrà dichiarare il contratto risolto ipso iure, ovvero il Cliente decaduto dal beneficio del termine, senza necessità di pronuncia giudiziale, ma semplicemente a seguito di comunicazione inviata al Cliente con lettera raccomandata o PEC.

In caso di decadenza dal beneficio del termine ed in ogni caso di risoluzione del contratto, il cliente è tenuto all'immediato pagamento alla Banca del complessivo credito residuo vantato da quest'ultima nei suoi confronti e deve comunque provvedere al pagamento di quanto dovuto entro il termine di 15 giorni. Restano ferme in ogni caso tutte le garanzie prestate dal Cliente e dall'eventuale garante, sia se costituite con il contratto, sia se successivamente acquisite.

Tempi massimi di chiusura del rapporto contrattuale

I tempi tecnici necessari per la chiusura del rapporto vengono determinati in 60 giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso da parte del Cliente o della Banca.

Reclami

Il Cliente può presentare i propri reclami alla Banca, tramite posta ordinaria all'indirizzo Zurich Italy Bank S.p.A., Via Benigno Crespi n. 23, 20159 Milano, posta elettronica certificata all'indirizzo ufficio.reclami@pec.zurichbank.it e tramite email all'indirizzo ufficio.reclami@info.zurichbank.it.

L'Ufficio Reclami riscontra la richiesta del Cliente entro il termine di sessanta giorni dalla data di presentazione del reclamo.

Il Cliente - qualora sia rimasto insoddisfatto dal ricorso all'Ufficio reclami (perché non ha avuto risposta, perché la risposta è stata, in tutto o in parte, negativa, ovvero perché la decisione, sebbene positiva, non è stata eseguita dalla Banca) - può presentare un ricorso all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF), secondo le condizioni e le procedure definite nel relativo regolamento disponibile sul sito internet www.arbitrobancariofinanziario.it.

Ai fini della risoluzione stragiudiziale delle controversie che possano sorgere dal contratto e in relazione all'obbligo di cui al decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28 di esperire il procedimento di mediazione prima di fare ricorso all'autorità giudiziaria, il Cliente e la Banca possono ricorrere:

- (i) al Conciliatore Bancario Finanziario - Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie. ADR; il Regolamento del Conciliatore Bancario Finanziario può essere consultato sul sito www.conciliatorebancario.it;
- (ii) oppure a un altro organismo iscritto nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia e specializzato in materia bancaria e finanziaria.

Il Cliente ha comunque il diritto di ricorrere all'Autorità Giudiziaria laddove la conciliazione non dovesse concludersi con il raggiungimento di un accordo.

Servizi accessori

Unitamente al prestito personale in conto corrente la Banca potrà associare i seguenti servizi accessori. Tutte le informazioni relative ai servizi accessori saranno disponibili negli specifici fogli informativi.

Pegno

Per la concessione di un prestito personale in conto corrente la Banca richiede il rilascio di una garanzia reale e, nello specifico, di un pegno avente per oggetto, normalmente, liquidità, strumenti finanziari, valore di strumenti finanziari, portafoglio in gestione, polizze e quote di OICR.

Legenda

Ammortamento	Processo di restituzione graduale del finanziamento mediante il pagamento periodico di rate comprendenti una quota capitale e una quota interessi
Decadenza dal beneficio del termine	Il venir meno, per la parte finanziata, del diritto di rimborsare le rate alle scadenze stabilite dal contratto con conseguente immediata esigibilità del credito vantato dalla banca
Estinzione anticipata	Facoltà della parte finanziata di estinguere il finanziamento prima della scadenza prevista dal contratto
EURIBOR a 3 Mesi	E' la quotazione eseguita dal Comitato di Gestione dell'EURIBOR (Euribor Panel Steering Committee) l'ultimo giorno lavorativo del mese solare antecedente quello di revisione del tasso.
Servizio accessorio Connesso con il contratto di credito	E' il servizio obbligatorio per la conclusione del contratto di credito o (sia esso obbligatorio o facoltativo) offerto dal finanziatore congiuntamente al contratto di credito (ai fini della presente disciplina non si considerano servizi accessori, rispetto all'apertura di credito in conto corrente, il conto corrente e i servizi di pagamento regolati in conto corrente). Il servizio si intende obbligatorio quando – anche sulla base di disposizioni di legge il consumatore non può stipulare il contratto di credito senza stipulare il contratto avente a oggetto il servizio accessorio oppure non può stipulare il contratto di credito a determinate condizioni senza stipulare il contratto avente a oggetto il servizio accessorio (la presente definizione non vale ai sensi del recesso)
Interessi di mora	Interessi per il periodo di ritardato pagamento delle rate. Non è ammessa la capitalizzazione periodica degli stessi.
Pegno	Diritto concesso su un bene mobile dal debitore o da un terzo, a vantaggio del creditore e a garanzia del credito di quest'ultimo; il titolare del bene concesso in garanzia viene spossessato del medesimo e il creditore potrà soddisfarsi sullo stesso nel caso di inadempimento al proprio credito
Tasso di interesse debitore Annuo Nominale	Tasso di interesse debitore applicato sulle somme utilizzate entro il limite dell'apertura di credito accordata
Tasso effettivo globale medio (TEGM)	Tasso di interesse pubblicato ogni tre mesi dal Ministero dell'Economia e delle Finanze come previsto dalla legge sull'usura. Per verificare se un tasso di interesse è usurario e, quindi, vietato, bisogna individuare, tra tutti quelli pubblicati, il tasso soglia dell'operazione e accertare che quanto richiesto dalla banca non sia superiore
Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG)	Esprime in percentuale il costo totale del credito, calcolato su base annua, dell'importo totale del credito, è comprensivo degli interessi e di tutti i costi, inclusi gli eventuali compensi di intermediari del credito, le commissioni, le imposte e tutte le altre spese che il cliente deve pagare in relazione al contratto di credito e di cui il finanziatore è a conoscenza, escluse le spese notarili